



I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Prestiti fra parti correlate e rinuncia da parte del socio

Prestiti fra parti correlate e rinuncia da parte del socio

Il caso

Una società riceve dalla propria controllante un finanziamento rilevato secondo il criterio del costo ammortizzato. Si chiede quale sia il trattamento fiscale da riservare, ai fini dell'IRES, alla rinuncia integrale da parte del socio del suddetto prestito e, in particolare, alla sopravvenienza attiva che si genera in capo al soggetto finanziato-controllato (debitore).

La soluzione

In assenza di qualsivoglia pronuncia di prassi amministrativa o giurisprudenziale, si ritiene che nella fattispecie in oggetto la società finanziata-controllata realizza una sopravvenienza attiva pari all'intero valore nominale del prestito erogato; tale componente positiva non dovrebbe essere assoggettata ad imposizione al sussistere delle condizioni dell'art. 88, co. 4-bis del TUIR.

Le motivazioni

La contabilizzazione di finanziamenti rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione del tasso alle condizioni di mercato assume, nei rapporti creditizi tra parti terze, piena rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 TUIR; ne consegue che:

- la differenza da day one loss/profit assume piena rilevanza fiscale;
- gli interessi rilevanti ai fini fiscali sono quelli effettivamente contabilizzati a seguito dell'adozione del costo ammortizzato, e non gli interessi contrattuali.

La derivazione rafforzata subisce, tuttavia, una deroga nel caso dei prestiti tra parti correlate. Infatti, l'art. 1, co. 1, lett. b), n. 2), del D.M. 3 agosto 2017 ha introdotto il co. 4-bis dell'art. 5 del DM 8.6.2011 che deroga alla derivazione rafforzata disponendo che "nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato".

In tal caso, quindi, gli interessi deducibili/imponibili sono quelli contrattualizzati dalle parti e non quelli effettivi rilevati in bilancio.

Ciò premesso, al fine di individuare quali siano gli effetti fiscali, ai fini dell'IRES, della rinuncia integrale da parte del socio di un prestito erogato alla propria controllata e valutato secondo il criterio del costo ammortizzato, in assenza di pronunce di prassi amministrativa, si ritiene che utili spunti interpretativi possano derivare dalla lettura della risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 319 del 2023 in materia di rimborso anticipato del prestito al valore contabile del finanziamento (come risultante dal bilancio del debitore alla data del rimborso).

Secondo tale risposta, il rimborso anticipato così effettuato postula una implicita rinuncia parziale da parte del socio per l'importo del prestito pari alla differenza tra:

- il valore nominale del debito; e
- il valore contabile del debito al momento del rimborso, pari al valore attualizzato del prestito maggiorato degli interessi passivi "virtuali" nel frattempo capitalizzati.

Ne consegue che per il debitore (la controllata finanziata) si genera ai fini fiscali – indipendentemente dalla rilevazione contabile¹ – una sopravvenienza attiva non assoggettata ad imposizione IRES a condizione che trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 88, co. 4-bis, del TUIR che prevede che "la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale²". In modo speculare, in capo al creditore (controllante finanziatrice)

¹ La citata risposta n. 319 chiarisce, infatti, che tale componente assume rilevanza fiscale indipendentemente dalla sua contabilizzazione a conto economico per via della disposizione dell'art. 109, co. 3 del TUIR.

² Si ricorda che la medesima disposizione al fine della definizione del valore fiscale del credito prevede che "...il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero".

si genera una sopravvenienza passiva non deducibile e si incrementa il valore della partecipazione ai sensi dell'art. 101, co. 7 del TUIR.


La risposta n. 319/2023 dovrebbe trovare applicazione – ancorché non espressamente affermato nella stessa – anche in caso di rimborso effettuato su prestiti erogati da soci indiretti. In altre parole, la deroga alla derivazione rafforzata di cui al co. 4-bis dell'art. 5 DM 11.6.2011 dovrebbe sussistere anche nel caso di prestiti erogati da soci indiretti e il rimborso del prestito al valore contabile (inferiore al valore nominale del prestito per via dell'attualizzazione) esprime una rinuncia implicita del socio indiretto con conseguente emersione di una sopravvenienza attiva per il debitore. A tale sopravvenienza attiva non sarebbe, tuttavia, applicabile il disposto dell'art. 88, co. 4-bis del TUIR, derivandone l'imponibilità ai fini IRES di tale sopravvenienza attiva.

Si ritiene che dalla medesima risposta n. 319 si possano trarre alcune conclusioni sugli effetti fiscali di una eventuale rinuncia integrale da parte del socio di un prestito erogato alla propria controllata e valutato al criterio del costo ammortizzato.

In tale ipotesi la società finanziata-controllata dovrebbe realizzare una sopravvenienza attiva pari all'intero valore nominale del prestito erogato; tale sopravvenienza rileva fiscalmente e può ben divergere dalla sopravvenienza attiva rilevata in bilancio che potrebbe essere, infatti, inferiore perché pari al valore contabile del debito cancellato.

Ad ogni modo, la suddetta sopravvenienza attiva non dovrebbe essere assoggettata ad imposizione se sussistono le condizioni dell'art. 88, co. 4-bis del TUIR; in tal senso vale ricordare che - ai fini dell'applicazione della menzionata disposizione - il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia non è il valore iscritto nel bilancio della controllante, bensì il valore nominale dello stesso (posto che il valore contabile potrebbe, infatti, risultare inferiore per via dell'eventuale attualizzazione da parte della controllante).

Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2024 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit